



CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 41 Data 28/04/2025	OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto, del mese di aprile alle ore 15:00 e successive, nella Sala dell' Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	X
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	X
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	X	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	X
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	X
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE		COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE	X	FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE		LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	X
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	X
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	X
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE		VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	X
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 25

ASSENTI N° 8

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO il Regolamento di applicazione della Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30/07/2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017, n° 17 del 20/02/2018, n° 63 del 30/04/2020, n° 86 del 25/06/2020 ed in ultimo con n° 79 del 24/06/2021;

VISTA la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

DATO ATTO CHE:

- occorre provvedere all'aggiornamento del secondo periodo regolatorio del P.E.F. 2022-2025, annualità 2025, con conseguenziale rideterminazione delle tariffe TARI 2025;
- con D.D. n. 3352 del 29 novembre 2024 è stato affidato alla società Waste Management Specialist s.r.l. con sede in Brescia, il servizio di supporto alla revisione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022/2025 – annualità 2025 - del Comune di Catanzaro;
- l'aggiornamento del P.E.F. è stato, quindi, redatto dal Settore Igiene Ambientale di concerto con il Settore Finanziario con il supporto della Società Waste Management Specialist a r.l.;
- il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari

alla validazione dei dati impiegati;

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'art. 28 dell'allegato A) alla delibera ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2);
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, annualità 2025;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione, attese le competenze assegnate dalla legge regionale n° 10/2022, ha interessato l'ARRICAL, prot. n° 2100 del 9 gennaio 2025, per la validazione del PEF TARI 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con ridefinizione del secondo periodo regolatorio 2024-2025 – annualità 2025;
- l'Autorità, con nota di riscontro prot.n. 413 del 21/01/2025, ha richiesto l'integrazione documentale;
- l'Amministrazione, con nota prot.n. 7656 del 23/01/2025, ha trasmesso, unitamente alla riformulata istanza di revisione infra periodo, la documentazione integrativa richiesta;
- il Commissario Straordinario Arrical, ha emanato il Decreto n° 4 del 04/02/2025 avente ad oggetto "Revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera ARERA 363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 □ annualità 2025 - Comune di Catanzaro □ Validazione, determinazione P.E.F. anno 2025 e Proposta al Consiglio Direttivo ARRICAL per l'approvazione";

RILEVATO che con il suddetto atto, il Commissario Straordinario Arrical ha decretato:

"1. di prendere atto degli esiti dell'attività tecnica di validazione e, in particolare, del documento "Integrazione alla Relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale MTR-2" al fine di accogliere l'istanza di revisione infra-periodo per l'anno 2025, redatta dalla struttura tecnica dell'Autorità nella quale risultano positivamente verificati:

- la coerenza dei nuovi elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- il rispetto della metodologia prevista dalle Deliberazioni ARERA nn.363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti,
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione come comunicato dal Comune con l'invio della proposta di "Rivisitazione del MTR-2 relativamente all'anno 2025";

2. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di PEF per l'anno 2025 del Comune di Catanzaro rielaborata a seguito dell'istanza infra-periodo formulata dal Comune stesso;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Direttivo d'Ambito come proposta per l'approvazione di propria competenza ed il successivo invio all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).";

VISTA la relazione infra periodo anno 2025 – INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO BIENNALE MTR-2, trasmessa da ARRICAL e protocollata al n° 14098 del 7 febbraio 2025, contenente, altresì, il nuovo “Tool” di calcolo del PEF anno 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDEFINIZIONE DEL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 – ANNUALITA' 2025 - e PROIEZIONE ANNUALITA' 2026 E 2027.”, con la quale tra l'altro:

- si è preso atto della relazione infra periodo anno 2025 – INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO BIENNALE MTR-2, trasmessa da ARRICAL e protocollata al n° 14098 del 7 febbraio 2025, contenente, altresì, il nuovo “Tool” di calcolo del PEF annualità 2025, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF, uniti alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- si è preso atto della proiezione del piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti - annualità 2026 e 2027, tool di calcolo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- si è dato atto che a seguito della validazione, da parte del Consiglio Direttivo d'Ambito del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con ridefinizione del secondo periodo regolatorio 2024-2025 – annualità 2025, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
- si è preso atto che il suddetto Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con ridefinizione del secondo periodo regolatorio 2024-2025 – annualità 2025, dopo la suddetta validazione, saranno trasmessi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la definitiva approvazione, da ARRICAL, giusto punto 3 del proprio decreto;

CONSIDERATO che nella seduta del 19 marzo 2025 con delibera n° 16, immediatamente esecutiva, il Consiglio Direttivo Arrical:

- ha preso atto del Decreto n.4 del 4/02/2025 del Commissario Straordinario di Arrical con il quale, a seguito di istruttoria tecnica svolta dagli uffici ARRICAL, è stato espresso parere favorevole alla revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera Arera

363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 – annualità 2025
- Comune di Catanzaro – validazione, determinazione P.E.F. anno 2025;

- ha approvato la revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera Arera 363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 – annualità 2025
- Comune di Catanzaro – validazione, determinazione P.E.F. anno 2025;
- ha dato mandato al Commissario Straordinario affinché provveda ad effettuare gli adempimenti relativi alla trasmissione ad ARERA della documentazione approvata ;

CHE l'approvazione formale del suddetto PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

VISTO, lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, annualità 2025, di cui sopra predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 17.105.573,00 vedi voce:” Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021”;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € 17.105.573,00;

PRESO ATTO, altresì, delle attività di contrasto all'elusione ed all'evasione svolta dall'Ufficio Tari, che ha determinato l'individuazione e l'inserimento nel ruolo ordinario Tari 2005 di n° 2.900 circa nuove utenze domestiche e non, rispetto al ruolo dell'annualità d'imposta precedente, che hanno consentito un importante contenimento dell'aumento delle tariffe;

CONSIDERATO che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche,

del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura massima fissata dalla Provincia di Catanzaro (5%);

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- 1) □ □ 1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2) □ □ 2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Catanzaro e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more

dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 che ha prorogato, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 al 28 febbraio 2025;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2025/2027: approvazione ai sensi degli artt. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTA la circolare n°2 DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”, che al punto 5.3.1 rubricato “il versamento della Tari” disciplina le scadenze di versamento;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 04/04/2025

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 04/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** della delibera n° 16 del 19 marzo 2025 del Consiglio Direttivo di Arrical, con la quale, tra l'altro, è stato approvata la revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera Arera 363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 – annualità 2025 - Comune di Catanzaro – validazione, determinazione P.E.F. anno 2025;
- 2) **di approvare** le tariffe TARI (TASSA RIFIUTI) per l'anno 2025, distinte per utenze domestiche ed utenze non domestiche, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto che**, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30/07/2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017, n° 17 del 20/02/2018, n° 63 del 30/04/2020, n° 86 del 25/06/2020 ed in ultimo con n° 79 del 24/06/2021, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI in esso contenute al Titolo IV;
- 4) **di dare atto che**, con Dpcm del 21 gennaio 2025 (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo, è stato introdotto il bonus Sociale Tari, per l'utilizzazione del quale si riserva (decorrenza 1 gennaio 2025), le modalità applicative che saranno stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm, anche per ciò che concerne il finanziamento dell'agevolazione;
- 5) **di dare atto che** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Catanzaro;
- 6) **di dare atto** di dare che risultano dovute le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: □ □ 1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno; □ □ 2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 7) **di dare atto** che le scadenze di versamento della tassa, per l'anno 2025, sono così confermate:

- rata 1: 31 maggio;
- rata 2: 31 luglio (anche data di scadenza in caso di pagamento della “rata unica”);
- rata 3: 30 settembre;
- rata 4: 5 dicembre (saldo da conguagliare);

8) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Letto e Approvato

Presidente

Sig. Gianmichele Bosco

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario

Dott.ssa Sica Vincenzina

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

TARIFFE TARI 2025			
UTENZE DOMESTICHE			
NR. COMP. FAM	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	UTENZE DOMESTICHE	1,13611	63,93981
2	UTENZE DOMESTICHE	1,31846	89,51572
3	UTENZE DOMESTICHE	1,43066	115,09166
4	UTENZE DOMESTICHE	1,52886	140,66757
5	UTENZE DOMESTICHE	1,54288	185,42545
6	UTENZE DOMESTICHE	1,55690	217,39536

TARIFFE TARI 2025			
UTENZE NON DOMESTICHE			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2,24238	1,99824
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,67289	1,49685
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,56609	1,41693
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,63390	2,37970
5	STABILIMENTI BALNEARI	2,10002	1,88922
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2,02882	1,83110
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	4,30680	3,88019
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,02544	2,72486
9	CASE DI CURA E RIPOSO	3,87967	3,49509
10	OSPEDALE	5,08983	4,57775
11	AGENZIE E UFFICI	4,16441	3,74213
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,81188	2,51777
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	4,02205	3,59682
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	5,33900	4,80301
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3,23899	2,90651
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,10295	3,18394
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	5,33900	4,79937
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3,70172	3,30978
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4,09324	3,65493
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,34577	2,99733
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3,27460	2,94647
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	9,68140	8,69774
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9,07632	8,13823
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	9,11189	8,17458
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8,68477	7,81125
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,55256	5,00286
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12,56445	11,31361
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5,49344	5,31109
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	11,92376	10,71776
30	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	6,79834	6,10367



AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

REVISIONE INFRA-PERODO ANNO 2025

Ai sensi del comma 8.5 della delibera 363/2021/R/RIF

Integrazione alla Relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale MTR-2

Allegato 2 Determinazione 1/DTAC/2023

(Deliberazioni ARERA nn. 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF)

Gestore: Comune di Catanzaro

Catanzaro, 3 febbraio 2025

Indice

1	Premessa	1
2	I nuovi dati prodotti dal Comune di Catanzaro	2
3	Validazione dei nuovi dati	2
4	Modifiche ed integrazioni dell'approvazione del Comune del 30/04/2024	3
4.1	Dati di conto economico	3
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	4
4.3	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	4
5	Nuovi valori del PEF 2025 a seguito istanza infra-periodo	4

Allegato 1 - Delibera di Consiglio Comunale Catanzaro n.58 del 30/04/2024 per la predisposizione dell'aggiornamento biennale MTR-2 anni 2024 e 2025 e relativi allegati

Allegato 2 - tool MTR-2 agg2024-2025 Allegato 1 alla Determinazione 6 novembre 2023, n.1/DTAC/2023 – aggiornato per l'anno 2025 con i dati dell'istanza infra-periodo



1 Premessa

Con nota prot.n.2100 del 09/01/2025, acquisita al protocollo ARRICAL con n.161 del 10/01/2025, il Comune di Catanzaro ha inviato specifica istanza di revisione infra-periodo per l'anno 2025 ai sensi del comma 8.5 della delibera 363/2021/R/RIF; tale comma 8.5 prevede la possibilità di attivare una revisione della predisposizione tariffaria, di norma biennale, anche dopo un anno di esercizio al manifestarsi di circostanze straordinarie:

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

Infatti il Comune di Catanzaro si trova a dover bandire una gara per un nuovo contratto per raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale, servizi che dovranno essere attivati non oltre il mese di agosto 2025.

Tale circostanza comporta inevitabilmente un incremento atteso del costo dei servizi rispetto a quello fino ad oggi realizzato dalla SIECO spa e svolto con prezzi riferiti alla precedente gara che non hanno seguito la dinamica inflattiva e dei maggiori costi energetici che ha interessato il settore negli ultimi anni.

Pertanto si rende necessario aggiornare i costi previsionali per l'anno 2025 già approvati dal Comune di Catanzaro con l'aggiornamento biennale MTR-2 per gli anni 2024-2025.

Fino a tutto l'anno 2024 ARRICAL, nelle more del completamente dell'insediamento degli organi amministrativi, non è stata in grado di organizzare completamente le proprie attività e quindi subentrare alla titolarità dei comuni quali enti territorialmente competenti (ETC di cui alla regolazione ARERA), che pertanto sono rimasti titolari della validazione, determinazione ed approvazione delle tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il proprio territorio comunale.

Nel caso in esame, pertanto, l'approvazione dell'aggiornamento biennale MTR-2 per gli anni 2024-2025 (come peraltro quelli dei periodi regolatori precedenti) è stata operata dal Comune Catanzaro.

In particolare con la Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 30/04/2024 il Comune di Catanzaro ha approvato la "Presa d'atto della revisione del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con ridefinizione del secondo periodo regolatorio 2024-2025".

La richiesta di revisione infra-periodo si "appoggia" pertanto a tale determinazione andando ad individuare le modifiche per integrazione dei costi di gestione per le attività non svolte dal Comune e ad oggi appaltate alla ditta SI.ECO S.P.A. CON SOCIO UNICO; l'aggiornamento dei costi proposto è svolto sulla base del valore complessivo della gara in corso di predisposizione per la prossima indizione¹.

A tal fine si allega la Delibera CC n.58/2024 (**Allegato 1**), comprensiva di tutti gli allegati di supporto: Relazione di accompagnamento, PEF anni 2024-2025, dati del Comune e del gestore SI.ECO relazione

¹ Si ricorda che per l'impegno di spesa necessario per l'indizione della gara è necessario l'impegno a bilancio della spesa che può avvenire solo a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del PEF tariffario rifiuti e quindi delle correlate entrate TARI

di validazione (sviluppata da un soggetto esterno all'amministrazione comunale per garantire un adeguato profilo di terzietà rispetto al Comune gestore).

Essendo ARRICAL divenuta completamente operativa dall'anno 2025, l'istanza infra periodo viene valutata dall'Ente d'ambito in quanto ETC per l'intero territorio della Regione Calabria.

La documentazione approvata dal Comune rimane assolutamente valida per l'annualità 2024, mentre per l'anno 2025, oggetto dell'istanza infra periodo, viene aggiornata con la validazione di cui alla presente relazione di accompagnamento con la quale vengono aggiornati alcuni dati di ingresso come verranno individuati nei capitoli seguenti e operata una verifica e aggiornamento dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

2 I nuovi dati prodotti dal Comune di Catanzaro

Con l'istanza il Comune ha prodotto i seguenti allegati:

- Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022/2025 annualità 2025 - MTR-2
- Relazione di accompagnamento

Al fine di svolgere l'attività istruttoria di validazione dei dati forniti, gli Uffici ARRICAL hanno provveduto a richiedere con nota prot.n. nota 413 del 21/01/2025 una serie di dati e documenti integrativi.

Il Comune ha riscontrato la richiesta ARRICAL con nota prot.n. 6459 del 23/01/2025 acquisita al protocollo ARRICAL con n. 482 del 24/01/2025, fornendo la seguente documentazione:

annualità 2024:

- 1) Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 30 aprile 2024
- 2) Relazione di accompagnamento
- 3) Tool MTR-2 pdf
- 4) Tool MTR-2 excel
- 5) Nota dati PEF grezzo Comune
- 6) Relazione di validazione
- 7) Cartella <Sieco> contenente: bilancio, tool di calcolo, dichiarazione di veridicità, Libro cespiti, Relazione di accompagnamento

annualità 2025:

- 1) Relazione di Accompagnamento
- 2) Tool MTR-2 excel
- 3) calcolo importo nuova gara
- 4) Nota dati PEF grezzo Comune;

3 Validazione dei nuovi dati

La procedura partecipata svolta con il Comune, ha permesso agli Uffici ARRICAL di procedere all'istruttoria di validazione dei nuovi dati prodotti al fine dell'aggiornamento del PEF 2025 conseguente all'istanza di revisione biennale.

La validazione concerne almeno la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

In particolare l'attività ha previsto:

- un riscontro sulla completezza della documentazione relativa all'approvazione del Comune di Catanzaro relativa all'aggiornamento biennale MTR-2 per gli anni 2024-2025 – usata come base validata e approvata anche per l'anno 2025 sulla quale andare a integrare i dati e le informazioni dell'istanza infra-periodo;
- la coerenza, completezza e congruità dei nuovi dati forniti relativi ai costi effettivi del Comune 2023 – nell'approvazione del 2024 effettuata dal Comune i dati dei costi relativi alle attività svolte dal Comune stesso erano di preconsuntivo e quindi con l'occasione dell'istanza sono stati aggiornati a quelli effettivi, avendo peraltro incidenza proprio sui costi del servizio 2025 (che si ricorda sono sviluppati in base a quelli dei costi sostenuti nell'anno “a-2” – cioè il 2023); l'attività, partecipata dal Comune attraverso il proprio consulente e riscontri con i dirigenti dei settori coinvolti (una vera e propria attività di *due diligence*), ha previsto l'ulteriore acquisizione di file di lavoro intermedi che hanno permesso di completare la verifica dei riscontri con le fonti contabili;
- i costi totali previsti alla base del bando di gara per il prossimo affidamento – questioni di opportuna riservatezza, non essendo ancora stata pubblicata la gara, hanno indotto il Comune a trasmettere dati complessivi comunque sufficientemente dettagliati per poter svolgere i calcoli tariffari.

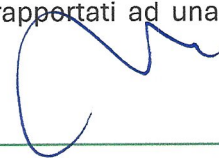
La validazione ha dato riscontro positivo, portando ad un aggiornamento del tool PEF grezzo prodotto dal Comune per l'istanza, in conseguenza di una più corretta allocazione congiuntamente individuata di alcune partite di costo di aggiornamento. Tale riallocazione in sostanza non ha modificato i risultati della proposta, ma ha consentito una più facile lettura del tool di calcolo e una maggiore rispondenza alle logiche regolatorie. **Pertanto non è stata modifica la proposta del Comune in merito all'equilibrio economico finanziario della gestione.**

4 Modifiche ed integrazioni dell'approvazione del Comune del 30/04/2024

Le modifiche rispetto al PEF MTR-2 2024-2025 approvato dal Comune hanno in particolare riguardato i seguenti aspetti, per comodità di rappresentazione sono riferite ai relativi fogli del tool di calcolo ARERA (ex determina 1/2023 DTAC).

4.1 Dati di conto economico

- **<IN_BIL_Com_23>**, inserendo i dati **ricavi AR e di costi effettivi** sostenuti nel 2023 dal Comune di Catanzaro come validati.
- **<IN_COexp-RC-T>**, inserendo nelle righe previste per i **“conguagli”** il delta costi per gli ultimi 4 mesi del 2025 connessi ai maggiori compensi valorizzati per il Gestore dei servizi nella predisposizione della nuova gara, nonché l'importo degli incentivi per la predisposizione della gara (inseriti nella quota del Comune) – l'uso delle celle del tool relative ai conguagli sull'anno 2023 è stato adoperato al fine di simulare l'aumento di costo dei servizi forniti dal nuovo gestore che emergerà dalla gara, rispetto a quelli attualmente riconosciuti dal contratto stipulato con la SI.ECO e che invece rimangono i medesimi previsti nel MTR-2 2024, ma rapportati ad una gestione di 8 mesi.



Nel medesimo foglio sono quindi stati adeguati anche i valori dell'IVA indetraibile correlandoli sempre al delta costi servizi del gestore connessi alla nuova gara.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

- **<IN_Par_24-25>**, prevedendo una **valorizzazione del coefficiente CRI**, che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, pari al massimo ammissibile (7%) mentre nella predisposizione tariffaria 2024 approvata dal Comune era stato posto pari a 0 (si ricorda che tale valore non incide sul valore calcolato dell'aggiornamento delle tariffe, ma serve unicamente alla individuazione del parametro rho ρ che stabilisce il *Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie* come indicato all'art.4 dell'Allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF – difatti, come vedremo di seguito, nel calcolo non viene sfruttata tutta la capienza permessa dal valore del rho ρ).

4.3 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

- **<IN_Detr 4.6 del_363>**, aggiornando le **detrazioni** applicate ai costi calcolati per il Comune e relative alla rinuncia all'adeguamento inflattivo dei costi effettivi del 2023 inseriti nel foglio **<IN_BIL_Com_23>**, nonché alla **rinuncia del valore di *sharing* riconosciuto sugli AR al Comune** – tali detrazioni erano già inserite nell'approvazione MTR-2 del 2024 e quindi sono solo state aggiornate per gli importi che emergono dai nuovi costi presi a riferimento (effettivi 2023).

5 Nuovi valori del PEF 2025 a seguito istanza infra-periodo

Nella tabella di raffronto seguente (estratta dal tool **Allegato 2**) sono riportati i nuovi valori del PEF 2025 a fronte dell'istanza infra-periodo rispetto ai valori approvati con la revisione biennale approvata dal Comune nel 2024.

In verde sono riportati i valori relativi ai nuovi costi dei servizi del gestore conseguenti alla nuova gara a valere per i 4 mesi finali dell'anno (inseriti, come detto, nello spazio relativo ai conguagli).

In rosso sono riportati i valori totali significativi: gli importi emergenti dal calcolo e quelli finali che verranno "ripartiti" all'utenza nella TARI dopo le ulteriori detrazioni (contributi MIUR, evasione, agevolazioni, riduzioni).

Rispetto a quanto approvato nel 2024, i nuovi importi 2025 prevedono un incremento del 7,1% del valore del PEF, inferiore al "Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ " che risulta pari a 9,5%.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo De Matteis

PEF 2025			
	2025 - istanza revisione 2025		
	Comune di Catanzaro		
	Costi del gestore	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	2.150.459	-	2.150.459
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	1.882.812	1.882.812
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	1.815.301	1.815.301
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	4.058.492	-	4.058.492
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	526.331	526.331
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	263.165	263.165
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot TV}	561.041	-	561.041
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	1.063.103	1.063.103
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.769.992	4.498.050	11.268.042
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	2.598.471	-	2.598.471
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	138.574	138.574
Costi generali di gestione CGG	399.292	38.000	437.292
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	1.200.000	1.200.000
Altri costi CO _{Al}	-	652.247	652.247
Costi comuni CC	399.292	2.028.822	2.428.114
Ammortamenti Amm	198.210	-	198.210
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	198.210	-	198.210
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot TF}	244.221	197.448	441.669
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	346.466	346.466
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.440.194	2.572.736	6.012.930
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	10.777.496	8.255.348	19.032.843
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	10.210.186	7.070.786	17.280.972
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			69%
q _{02 ton}			36.088,61
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			45,12
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,43
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,16
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,06
Totale γ			-0,22
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,78
Verifica del limite di crescita			
IPI _a			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%
(1+ρ)			1,0950
ΣT _{a-1}			17.280.972
ΣTV _{a-1}			10.388.108
ΣTF _{a-1}			5.652.132
ΣT _{a-1}			16.040.240
ΣI _{a-1} / ΣT _{a-1}			1,0774
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT _a -ΣT _{max})			17.280.972
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	6.769.992	4.498.050	11.293.932
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	3.440.194	2.572.736	5.987.040
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	10.210.186	7.070.786	17.280.972
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			118.145
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			57.254
ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			11.149.896
ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			5.955.676
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			17.105.573
Attività esterne Ciclo Integrato RU	266.667	-	266.667
Macro Indicatore RI			
RI			0,23
Calcolo H di partenza			
AR ⁰⁰⁰ _{sc si}			
CRD ⁰⁰⁰ _{sc si}			
H di partenza			
Classe di partenza H			
Obiettivi			27,1%
Classe obiettivo			G
DIFFERENZE Ta fra approvato 2024 e istanza 2025		7,1%	1.144.125

AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

Decreto n. 4 del 04/02/2025

Oggetto: REVISIONE INFRA-PERODO, AI SENSI DEL COMMA 8.5 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF, DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE P.E.F. RIFIUTI MTR-2 2024/2025 – ANNUALITA' 2025 - COMUNE DI CATANZARO – VALIDAZIONE, DETERMINAZIONE P.E.F. ANNO 2025 E PROPOSTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO ARRICAL PER L'APPROVAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante “Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente”, ha istituito, tra l'altro, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (di seguito anche “Autorità”), individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria per come stabilito dalla richiamata legge regionale n.10/2022:
- esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro (art. 4, comma 1);
- è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 4, comma 2);
- informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio (art. 4, comma 3);
- svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d. l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 4, comma 4);
- gli organi dell'Autorità sono il Consiglio Direttivo d'Ambito, il Direttore generale e il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 5);
- entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione degli organi, il Presidente della Giunta Regionale nomina con decreto un commissario straordinario (art. 17, comma 1) che ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi (art. 17, comma 7);
- subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario (art. 17, comma 2), in quanto dalla data di nomina del commissario straordinario è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto (art. 4, comma 7);
- subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono (art. 17, comma 3);

- con Decreto commissariale n. 58 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto: *“Suber attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla Legge Regionale n. 14/2014 – Art. 17, comma 3 e 4, della Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10 e proroga sino alla data del 30 giugno 2023 dei contratti in essere per il trattamento Rur/smaltimento scarti di lavorazione, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2022, – Adempimenti”*, con il quale, tra le altre cose, è stato definito il subentro dell'Autorità *«... a tutti i contratti in essere relativamente ai cinque ambiti [...] con oneri a carico dei Comuni di ciascun Ambito, che saranno tenuti a corrisponderli con le modalità definite con apposito provvedimento, dopo aver acquisito la necessaria preliminare documentazione da parte degli ex Ambiti»* e, pertanto, anche per quanto in oggetto;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Regione n. 62 del 22/10/2024 con il quale è stato nominato *“Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, il Dott. Luciano Vigna, per dodici mesi, ovvero fino all'individuazione del Direttore Generale dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, qualora medio tempore intervenuta”*;
- la propria disposizione prot. Arrical n. 287 del 16 gennaio 2025 con la quale è stato affidato *“... all'Ing. Vincenzo De Matteis l'incarico temporaneo di dirigente dell'Area “Amministrazione e supporto alla regolazione” fino a nuove disposizioni ...”*.

DATO ATTO CHE:

- l'art. 7, comma 2 lettera d, della L.R. n. 10/2022 stabilisce che il Consiglio Direttivo d'Ambito provvede *“all'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fornisce il proprio contributo quale ente territorialmente competente come previsto dall'ARERA nella procedura di validazione del piano economico finanziario”*;
- l'art. 11, comma 4 prevede che *“Il direttore generale [...] ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile [...] in particolare: ... b. formula proposta ed esprime pareri al Consiglio direttivo d'ambito”*;
- il comma 7 dell'art. 17 prevede che il Commissario straordinario *“...espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi”*
- in data 14 ottobre 2024 si è insediato il Consiglio direttivo d'ambito;
- le funzioni del direttore generale, nelle more della nomina, sono assunte dal Commissario straordinario, firmatario del presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante *“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”* che, con decorrenza 1° gennaio 2012;

VISTI altresì:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;

- l'ARERA, con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021, confermando per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999, stabilendo un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la suddetta Autorità, con delibera 138/2021/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale sono stati introdotti elementi di novità rispetto al precedente MTR, definendo criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il medesimo periodo;
- l'art. 8 della delibera ARERA 363/2021, e, in particolare, i commi 8.5 e 8.6 che così dispongono:
"[...] 8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.
8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio".
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2022 recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- la deliberazione dell'ARERA 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- la determinazione dell'ARERA 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";*

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Catanzaro con nota acquisita al prot.n. 2100 del 09/01/2025, ha avanzato istanza di validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022/2025 annualità 2025 P.E.F., dovendo predisporre gli atti di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- l'Autorità, con nota di riscontro prot.n. 413 del 21/01/2025, ha richiesto l'integrazione documentale nonché la riformulazione dell'istanza in istanza di revisione infra periodo, ai sensi dell'art. 8.5 della delibera ARERA 363/2021, finalizzata all'aggiornamento del P.E.F. 2025 già approvato, a ragione dei maggiori costi previsti in fase progettuale nell'ultimo quadrimestre 2025;
- il Comune di Catanzaro, con nota acquisita al prot.n. 7656 del 23/01/2025 ha trasmesso, unitamente alla riformulata istanza di revisione infra periodo, la seguente documentazione:

annualità 2024:

1. Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 30 aprile 2024;
2. Relazione di accompagnamento;
3. Tool MTR-2 pdf
4. Tool MTR-" excel;
5. PEF grezzo Comune;
6. Relazione di validazione;

7. Cartella Sieco (bilancio 31/12/2022 ZIP); tool di calcolo; dichiarazione di veridicità;
Relazione di accompagnamento);

annualità 2025:

1. Relazione di Accompagnamento;
2. Tool MTR-2;
3. calcolo importo nuova gara;
4. PEF grezzo Comune.

VISTA:

- l'attività tecnica di validazione e, in particolare, l'integrazione alla Relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale MTR 2, trasmessa con nota prot. 706 del 04/02/2025, redatta dalla struttura tecnica dell'Autorità a seguito dell'istruttoria svolta sui dati e documenti forniti dal Comune di Catanzaro, dalla quale, ai sensi dell'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) risulta positivamente verificata;
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

RICHIAMATI, pertanto:

- gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 revisione infra-periodo annualità 2025 del Comune di Catanzaro ed in particolare:
 - Integrazione alla Relazione di accompagnamento (secondo lo schema dell'Allegato 2 della determinazione 1 DTAC/2023);
 - Tool di calcolo comprensivo dello schema di PEF di aggiornamento tariffario per l'annualità anno 2025
 - Dichiarazione di veridicità del Comune (secondo il formato dell'allegato 3 della determinazione 1 DTAC/2023) in merito ad i nuovi dati forniti per la revisione infra-periodo 2025;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato e integrato dal DL n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07 dicembre 2012;

DECRETA

per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato

1. **di prendere atto** degli esiti dell'attività tecnica di validazione e, in particolare, del documento "Integrazione alla Relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale MTR-2" al fine di accogliere l'istanza di revisione infra-periodo per l'anno 2025, redatta dalla struttura tecnica dell'Autorità nella quale risultano positivamente verificati:
 - la coerenza dei nuovi elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
 - il rispetto della metodologia prevista dalle Deliberazioni ARERA nn.363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti,
 - il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione come comunicato dal Comune con l'invio della proposta di "Rivisitazione del MTR-2 relativamente all'anno 2025";
2. **di esprimere parere** favorevole in merito alla proposta di PEF per l'anno 2025 del Comune di Catanzaro rielaborata a seguito dell'istanza infra-periodo formulata dal Comune stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Direttivo d'Ambito come proposta per l'approvazione di propria competenza ed il successivo invio all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. **di notificare** il presente provvedimento al Comune di Catanzaro.
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Autorità Rifiuti Risorse Idriche della Calabria, all'Albo Pretorio e nella sezione Trasparenza.

Il Commissario straordinario
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria

f.to Dott. Luciano Vigna (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei decreti del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO D'AMBITO

n. 16 del 19 Marzo 2025

Oggetto: Approvazione validazione aggiornamento biennale MTR-2 al fine della revisione infra-periodo per l'anno 2025 del PEF rifiuti del Comune di Catanzaro.

L'anno duemilaventicinque, giorno diciannove, del mese di marzo, alle ore 11:00 e successive, nella sede della Cittadella Regionale si è riunito il Consiglio Direttivo d'Ambito della "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria", di cui all'art. 6 della L.R. 20 aprile 2022, n. 10, regolarmente convocato con nota a mezzo pec del 4 marzo 2025 - prot.1535 – e integrazione del 11 marzo 2025, prot.1832.

Presidente: **dott. Sergio Ferrari;**

Il Dirigente Area Amministrativa *ad interim*: **Ing. Vincenzo De Matteis.**

Alla trattazione dell'argomento partecipano:

COMUNE di	SINDACO	DELEGATO	PRESENTE
Altomonte	Giampietro COPPOLA	Francesco Fucile	Assente
Amantea	Vincenzo PELLEGRINO	Arturo Suriano	X
Anoia	Alessandro DE MARZO		X
Bisignano	Francesco FUCILE	Biagio Antonio Faragalli	X
Botricello	Simone PUCCIO		X
Cassano	Gianni PAPASSO		X
Catanzaro	Nicola FIORITA		X
Caulonia	Francesco Cagliuso	Antonella CARAFFA	X
Celico	Matteo LETTIERI		Assente
Cicala	Alessandro FALVO		X
Cirò Marina	Sergio FERRARI		X
Città Metropolitana	Giuseppe FALCOMATÀ	Salvatore FUDA	X
Corigliano Rossano	Flavio STASI		X
Cosenza	Franz CARUSO		X
Crotone	Vincenzo VOCE		X
Fagnano Castello	Raffaele GIGLIO		X
Feroleto Antico	Pietro FAZIO		X

Ferruzzano	Domenico Silvio PIZZI		X
Laino Castello	Giovanni COSENZA		X
Lamezia Terme	Paolo MASCARO		X
Lattarico	Antonella BLANDI		X
Locri	Giuseppe FONTANA		X
Mendicino	Irma BUCARELLI		Assente
Montalto Uffugo	Biagio Antonio FARAGALLI		X
Oppido Mamertina	Giuseppe MORIZZI		X
Palmi	Giuseppe RANUCCIO		X
Paola	Giovanni POLITANO		Assente
Polia	Luca ALESSANDRO		X
Praia a Mare	Antonino DE LORENZO		Assente
Reggio Calabria	Giuseppe Falcomatà	Francesco Orlando Barreca	X
Rende (*)	Rosa CORREALE		Assente
Rizziconi	Alessandro GIOVINAZZO		X
Rocca di Neto	Alfonso DATTOLO		Assente
San Gregorio D'Ippona	Pasquale FARFAGLIA		X
San Nicola dell'Alto	Luigi RIZZUTI	Sergio Ferrari	X
Sant'Illario dello Ionio	Pasquale BRIZZI		X
Sellia Marina	Walter PLACIDA		X
Serra San Bruno	Alfredo BARILLARI		Assente
Soverato	Daniele VACCA		Assente
Vibo Valentia	Enzo ROMEO	Marco Talarico	X

(*) Commissione Straordinaria

Risultano presenti n.31 Comuni, mentre sono assenti n.9 Comuni;

Risultando i presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio Direttivo d'Ambito, dott. Sergio Ferrari, dichiara aperta la discussione sull'argomento al punto due dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO D'AMBITO

VISTA la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", che ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito anche "Autorità" o "ARRICAL"), quale ente di governo per il servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito territoriale ottimale individuato dall'art. 3 della suddetta legge, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Autorità approvato dal medesimo Consiglio con la deliberazione n.1 del 18.10.2024;

PRESO ATTO CHE l'ARRICAL:

- è ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni della Calabria;
- ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa contabile e tecnica;
- svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle determinazioni del regolatore nazionale ARERA;
- gli enti locali esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico integrato tramite l'ARRICAL, alla quale partecipano obbligatoriamente;
- gli organi dell'ARRICAL sono Il Consiglio Direttivo d'Ambito, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nelle more della compiuta individuazione degli organi di *governance* dell'Ente di Governo d'Ambito per come previsti dalla citata L.R. n. 10/2022, la rappresentanza legale dello stesso Ente rimane in capo al Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTI

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.44 del 01.08.2024, con il quale, in forza dell'art.8 della Legge regionale 20 aprile 2022, n.10, è stata fissata al 29 settembre 2024 la data unica per lo svolgimento delle operazioni volte all'individuazione dei Comuni costituenti il Consiglio Direttivo d'Ambito dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.58 del 04.10.2024 con il quale sono stati convalidati i risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo d'Ambito ed è stata indetta la prima seduta del Consiglio stesso per il 14.10.2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 62 del 22 ottobre 2024 con il quale è stata disposta la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria del Dott. Luciano Vigna, con funzioni di Direttore Generale;

VISTO il Decreto n.4 del 4/02/2025 del Commissario Straordinario di Arrical con il quale, a seguito di istruttoria tecnica svolta dagli uffici ARRICAL, è stato espresso parere favorevole alla revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera Arera 363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 – annualità 2025 - comune di Catanzaro – validazione, determinazione P.E.F. anno 2025;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto n.4/2025 veniva stabilito di trasmettere il provvedimento al Consiglio Direttivo Arrical quale proposta per l'approvazione e successivo invio all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RITENUTO di dover provvedere in merito

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del Decreto n.4 del 4/02/2025 del Commissario Straordinario di Arrical con il quale, a seguito di istruttoria tecnica svolta dagli uffici ARRICaI, è stato espresso parere favorevole alla revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera Arera 363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 – annualità 2025 - Comune di Catanzaro – validazione, determinazione P.E.F. anno 2025;
- 2) **DI APPROVARE** la revisione infra-periodo, ai sensi del comma 8.5 della delibera Arera 363/2021/r/rif, dell'aggiornamento biennale P.E.F. rifiuti mtr-2 2024/2025 – annualità 2025 - Comune di Catanzaro – validazione, determinazione P.E.F. anno 2025;
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente all'interno della sezione Amministrazione trasparente;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Commissario Straordinario affinché provveda ad effettuare gli adempimenti relativi alla trasmissione ad ARERA della documentazione approvata;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
Dr. Sergio Ferrari

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime: PARERE FAVOREVOLE Data, 26 Marzo 2025 Il Dirigente <i>ad interim</i> Area Amministrativa f.to Ing. Vincenzo De Matteis (*) (*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005.



COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N.54 DEL 04-04-2025

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART. 239, COMMA 1, LETT. B), N. 7 DEL T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE per la Deliberazione della TARI per il 2025.

Settore proponente: Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi.

Codice proposta n. 33645

L'anno 2025 il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 11.00 si è riunito telematicamente, il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone della Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente, della Dott.ssa Nicoletta Carnovale e del Dott. Mario Marrazzo, Componenti, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

AAAAA

L'Organo di Revisione

Premesso

- che in data 25 Marzo 2025 e nei giorni seguenti ha esaminato la bozza di fascicolo con il Funzionario Responsabile del Servizio;
 - che in data 4 Aprile 2025 ha ricevuto via pec il fascicolo completo relativo alla proposta n° 33465.
-
- ♦ richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
 - ♦ esaminata la suddetta proposta e considerato che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge in materia, si rende necessario deliberare le tariffe della *TARI (tassa rifiuti)* per l'anno 2025 entro il 30 aprile 2025;
 - ♦ vista la disciplina della TARI di cui alla Legge 147/2013 (art. 1, commi da 641 a 668) e le modifiche successive di cui al d.l. 6 marzo 2014 n. 16 ed alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
 - ♦ visto l'art. 1 comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 in ordine all'obbligo per gli Enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote nonché in ordine alla decorrenza della entrata in vigore di esse con il 1° gennaio del medesimo anno in cui è adottata la delibera;
 - ♦ vista la deroga, per il solo anno 2021, introdotta dal d.l. 41/2021, art. 30, in ordine al termine di approvazione che è stato stabilito entro il 31 luglio 2021;
 - ♦ preso atto che è stato rispettato il Regolamento di applicazione della TARI approvato dal Consiglio comunale in ultimo con delibera n. 79 del 24 giugno 2021;

NE MYA D 1

- ♦ verificato che la tariffa della TARI per il 2025 è stata determinata nel rispetto della legge diversificandola, con tariffa fissa e variabile; per utenze domestiche e utenze non domestiche;
- ♦ Preso atto del prospetto contabile riepilogativo sottoscritto dai relativi Responsabili (Dirigente di Settore e Funzionario Responsabile della Tassa Rifiuti), conservato in atti, nel quale vengono analiticamente indicate le categorie (utenze domestiche e non) oggetto della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, nonché il costo totale (integrale) presuntivamente coperto;
- ♦ chiarito che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- ♦ preso atto che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 17.105.573,00 vedi voce: " **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**" e che l'entrata tariffaria applicabile nel rispetto della legge garantisce la copertura integrale dei sopra detti costi;
- ♦ richiamato l'art. 13, ed in particolare l'art. 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che prevede che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali (quindi anche quelle relative alla Tari) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- ♦ preso atto che la proposta è corredata del Parere di Regolarità Tecnica favorevole rilasciato dal Dirigente proponente e dell'Attestazione di Regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e degli articoli 147 bis e 153 del Lgs. 267/2000, resa con separato atto dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi prima richiamati;

il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: **Approvazione delle tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2025.**

L'Organo di Revisione

Dott. ssa Caterina Caputo

- Presidente



Dott. ssa Nicoletta Carnovale

- Componente



Dott. Marioo Marrazzo

- Componente

